

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva 2009/162/UE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi diritti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le medesime non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/162/UE non ha ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/162/UE mediante le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 30 novembre 2011 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che esse non siano state ancora adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non abbia ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/69/CE mediante le disposizioni contenute all’art. 8, comma 2, del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 30 novembre 2011 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perché riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest’ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento - o cessione di sede o di stabilimenti - esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

“Deducibilità dell’imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione del principio della “libertà di circolazione delle persone” in tutta l’area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della “libertà di circolazione degli studenti”, riconosciuta all’art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea confliggherebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscamente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, nonchè altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l’ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall’imposta loda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l’Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest’ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l’alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l’ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di “Comuni” diversi da quello di residenza e di “Province” diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all’interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell’aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, un limite alla loro “libertà di circolazione”, come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L’esigenza - richiamata dalle Autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l’applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui la libertà “di circolazione”, riconosciute dai Trattati comunitari.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Con nota del 24/11/2010 le Autorità Italiane hanno espresso l’intenzione di inserire l’intervento normativo, voluto dalla Commissione, in un emendamento alla Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in conformità alle richieste europee, la detrazione in oggetto venisse applicata a tutti gli studenti residenti in Italia, anche iscritti presso istituti di istruzione stranieri, ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, le lettere a) e c) dell’articolo citato prevedono che operazioni come il rifornimento, il vettovagliamento, la manutenzione, la riparazione e altri servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi, vadano esenti da IVA, a condizione che ricorrono determinate circostanze. In particolare, le sopra indicate prestazioni e cessioni di beni si sottraggono all’imposta soltanto quando le navi, nei riguardi delle quali vengono eseguite - siano esse adibite al trasporto a pagamento di passeggeri (i), o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (ii) - vengano destinate a navigare in “alto” mare. Di conseguenza le stesse operazioni, eseguite nei riguardi delle medesime tipologie di navi, rimangono assoggettate ad IVA quando la navigazione si svolge interamente nelle acque territoriali. La ragione di tale distinguo, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attiene al fatto che la navigazione in alto mare viene equiparata, ai fini dell’IVA, alle esportazioni, per le quali vige il principio in base al quale l’operazione deve essere tassata solo dallo Stato ove i prodotti saranno consumati. Pertanto, le operazioni sopra considerate saranno imposte soltanto nello Stato estero di approdo della nave stessa. Per converso, la Legge italiana (c.d. IVA 2) di attuazione della Direttiva in questione prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall’imposta, senza distinguere fra navigazione in alto mare e navigazione costiera, in tal modo creando un’illegitima estensione dell’immunità dall’applicazione dell’IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l’esenzione di cui all’art. 148 della Dir. 2006/112/CE ricopre tutte, in generale, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, senza indicare, nello specifico, tipologie particolari. Al contrario, il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività determinate, con ciò escludendo dall’esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, infine, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati membri esentino, se tale era la situazione all’1/1/1978, le medesime attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir. 2006/112/CE, invece, ha assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura**In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell’immediato, un aumento delle entrate solo con riferimento all’introduzione dell’IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato, essendo lo Stato stesso un consumatore finale. Tale aumento si aggirerebbe sui 6 milioni di euro annui. Tuttavia, il corrispettivo aumento della spesa necessaria all’adeguamento delle dotazioni di bilancio, renderebbe neutrale, in definitiva, l’effetto finale sulla finanza pubblica

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 – la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione. D'altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l'abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o eroghino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione cecepisce che tali fatti/specie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA. Le medesime, tuttavia, potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell’ente; l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico “peso minimo” garantito dal venditore per le banane “mature”, che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un “campione” della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l’Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l’esplicitamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un’altra grandezza anch’essa fittizia, poiché fornita dal “peso medio” come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie (nella fattispecie: prelievi doganali) da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.